



PROTOCOLLO GESTIONE CASI DI POSITIVITA'

Il Dirigente Scolastico

- VISTO** il D.L. N.1 del 7 gennaio 2022 concernente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
- VISTA** la nota n. 610136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)".
- VISTA** la nota n.11 del 08/01/2022 del Ministero dell'Istruzione in merito alle "nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative"
- VISTA** la nota n. 14 del 10/01/2022 del Ministero dell'Istruzione riguardante le "Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano 2 casi di positività"

Emana

Il seguente Protocollo inerente alla gestione dei casi di positività.

Con il presente Protocollo l'ISS "F Da Collo" vuole rendere più agevole e comprensibile la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

PUNTO 1- GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA

Alla luce delle nuove disposizioni normative le misure da adottare nella presente Istituzione Scolastica in quanto Scuola secondaria di II grado sono le seguenti:

CASO A-In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

CASO B-In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A) per gli alunni che **non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo** si prevede:





- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- **attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **misura sanitaria:** Auto-sorveglianza.


Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *"per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".*

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).


CASO C-In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:


- **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).



IL SEGUENTE SCHEMA RIASSUME QUANTO RIPORTATO SOPRA:

**GESTIONE DEI CASI DI
POSITIVITA'
PROTOCOLLO DAL 10
GENNAIO 2022**





PUNTO 2 –GESTIONE PRATICA DEI CASI DI POSITIVITA’ – COSA FARE

La gestione pratica dell'emergenza in seguito alla conferma di positività dello studente, a seguito dei risultati di un tampone, è la seguente:

Contattare prima possibile il responsabile Covid di struttura, la Prof. Lucilla Rosolen, sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS, comunicando per iscritto:

- **Dati anagrafici e classe della/o studentessa/studente**
- **Data del tampone,**
- **Ultimo giorno di frequenza,**
- **Presenza o meno di sintomi.**
- **Nel caso specifica della tipologia di quarantena – da positività o da contatto con positivo**

A seguito di tale comunicazione la scuola comunicherà immediatamente a tutti gli studenti ed il personale scolastico interessato la procedura da seguire che potrebbe essere:

Caso di 1 positivo in classe:

Avviamento dell'autosorveglianza con la prosecuzione delle attività in presenza per tutti e l'uso delle mascherine ffp2.

Al termine dell'autosorveglianza, laddove non dovessero manifestarsi sintomi si ritornerà alla didattica in presenza senza obbligo di utilizzo di mascherina ffp2.

Lo studente positivo, una volta negativizzato, dovrà presentare il modello di autodichiarazione per il rientro a scuola, debitamente compilato (all. C.)

Caso di 2 positivi in classe:

Laddove dovesse conclamarsi un nuovo caso di positività all'interno di una stessa classe, verrà avviata la DDI per gli alunni:

- non vaccinati;
- che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario oppure che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni;
- che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.

Tutti gli altri studenti potranno seguire le lezioni in presenza utilizzando mascherine ffp2 e solo se invieranno **volontariamente** alla scuola copia del green pass rafforzato o booster per come spiegato sotto.

Come inviare il green pass?


In presenza di due casi positivi nella stessa classe la scuola invierà immediatamente una comunicazione alla classe interessata.

Lo studente che voglia avvalersi della didattica in presenza dovrà inviare una mail al seguente indirizzo: gp.dacollo@gmail.com, allegando una copia della certificazione verde.

La scuola una volta raccolte le certificazioni disporrà un elenco distinguendo tra alunni in presenza ed alunni in didattica a distanza che verrà comunicato al coordinatore di classe, dopodiché le certificazioni ricevute verranno distrutte.

La didattica integrata a distanza avrà durata di 10 giorni al termine dei quali gli studenti non positivi ed in assenza di sintomi potranno rientrare a scuola in presenza; gli studenti positivi dovranno presentare modello di autodichiarazione per il rientro a scuola, debitamente compilato (all. C.)





Per quel che riguarda la fornitura di mascherine FFP2 si vuole sottolineare che ad oggi non sono previste da parte della struttura commissariale forniture di tali mascherine per le scuole secondarie di II grado, né per gli alunni, né per il personale scolastico. Ciò premesso l'ISS "F. Da Collo" sta provvedendo ad acquistare con propri fondi di bilancio una fornitura di DPI per far fronte a casi eccezionali, pertanto si raccomanda e si richiede collaborazione a tutta l'utenza.

Caso 3 o più positivi in classe:


Nell'eventualità del concludersi di un terzo caso di positività, l'istituzione Scolastica comunicherà immediatamente la sospensione delle attività in presenza e del ritorno della didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe interessata.

Gli studenti positivi, una volta negativizzati, dovranno presentare modello di autodichiarazione per il rientro a scuola debitamente compilato (all. C.)


PUNTO 3- DEFINIZIONI

Si riportano alcune definizioni per una lettura più chiara di quanto sopra riportato:

- 1. Contact tracing:** Per *contact tracing* (tracciamento dei contatti) si intende l'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un'azione di sanità pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso. Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione.
- 2. Contatto:** Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
- 3. Contatto stretto:** Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
 - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.



- Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
- 4. Contatto basso rischio:** Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
- 5. Quarantena ed isolamento:** Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
 - alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
 - alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").
- 6. Autosorveglianza:** in autosorveglianza si ha l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
- Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
- Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
- Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri



privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

PUNTO 4- CONCLUSIONI

Il presente protocollo vuole essere uno strumento di reciproco aiuto e di condivisione delle responsabilità tra l'Istituto e l'utenza in modo da rendere più sicura la scuola e più agevole il lavoro di tutti.

Per tale ragione si prega di attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel presente documento dando la propria massima collaborazione.

Si allegano:

- A. Nota MI del 08/01/2022
- B. Circolare Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021
- C. Informativa privacy
- D. Autodichiarazione per rientro a scuola

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo GIOFFRE'
Doc. F.to. Digitalmente